

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 291

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 21 giugno 2019

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r.
13/2003)

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione della professione ostetrica e del servizio sociale professionale)

1. Sono istituiti, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e ss.mm.ii (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.

2. I dipartimenti di cui al comma 1 sono integrati dal Dipartimento della specifica area del servizio sociale professionale in cui confluiscono gli assistenti

sociali dipendenti delle aziende sanitarie.

3. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale professionale, sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell'ASUR e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere.

4. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza e sono responsabili **ognuno per la propria area di competenza**:

a) degli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli operatori delle singole aree; b) della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione e del servizio sociale professionale; c) dello sviluppo organizzativo e tecnico professionale dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali di supporto; d) del governo clinico assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole aree; e) dell'individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle singole aree.

5. Nelle aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione **e del servizio sociale professionale**, viene nominato un dirigente.

6. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta, da un dirigente del servizio sociale professionale e da almeno un dirigente per area tecnica,

della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. Il numero di dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In ciascuna area

vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.

7. Il Direttore generale individua tra i dirigenti di area vasta un dirigente per ciascuna area professionale cui assegnare funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni sono esercitate a livello centrale a supporto della direzione generale.

8. Il direttore del dipartimento di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche e della prevenzione, della riabilitazione e del servizio sociale professionale è individuato dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 6.”.

Art. 2 (*Invarianza
finanziaria*)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

